



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Massimo Zanetti Presidente
- dott.ssa Luciana Nicoli Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2018, ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo promossa in data 14.06.2017 dalla VIPAL S.P.A (C.F. 00258440551), con sede legale in Ferentillo (TR), Via Luigi Einaudi, Zona Industriale n. 1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Innocenzo Rossi Bartoli, rappresentata e difesa dall'avv. Folco Trabalza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 1, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.;

- ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 14.06.2017;

premessi che:

- in data 14.06.2017 la società istante ha depositato il ricorso contenente la domanda di concordato "in bianco" ex art. 161, co. 6, l.f. unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f. entro il termine di sessanta giorni (salvo proroghe) richiesto al Tribunale;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato in pari data al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Terni;
- con decreto depositato in data 20.06.2017, il Tribunale: 1) ha riunito la procedura concordataria al procedimento prefallimentare R. IST. FALL. n. 88/17 previamente instaurato nei confronti della medesima società ricorrente dal creditore FA.DA.FER. S.r.l.; 2) ha fissato il termine di sessanta giorni (dal deposito del decreto medesimo) per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dagli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.; 3) ha nominato commissario giudiziale il dott. Marco Chiori; 4) ha disposto gli obblighi informativi periodici di cui all'art. 161, co. 8, l.f. (tutti rispettati, come attestato dal giudice delegato con i provvedimenti del 27.08.2017, del 31.08.2017 e del 03.10.2017); 5) ha imposto alla società ricorrente il versamento, entro quindici giorni, di una cauzione di € 20.000,00 (cauzione tempestivamente versata in data 04.07.2017 mediante deposito in cancelleria di assegno circolare non trasferibile);
- con decreto depositato in data 27.07.2017, su istanza tempestivamente proposta dalla società ricorrente, il Tribunale ha concesso a quest'ultima una proroga di sessanta giorni (a decorrere dal 19.08.2017) del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dagli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con provvedimenti depositati in data 18.08.2017 e in data 03.11.2017, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze di autorizzazione ex art. 161, co. 7, l.f. formulate dalla società ricorrente per la proposizione di due opposizioni a decreto ingiuntivo

lu

(decreto ingiuntivo n. 627/2017 del Tribunale di Terni, emesso in data 20.06.2017 in favore della FE.MA. S.r.l. per la somma di € 45.147,84 e notificato in data 22.06.2017; decreto ingiuntivo n. 36069/2017 del Tribunale di Milano, emesso in data 01.09.2017 in favore della Dalla Muta S.n.c. di Dalla Muta Giancarlo per la somma di € 2.848,86, notificato in data 25.09.2017), qualificando tali opposizioni come atti di ordinaria amministrazione;

- con provvedimento depositato in data 15.09.2017 sono state rigettate le richieste di autorizzazione ex art. 182-*quinquies*, co. 4, l.f. formulate dalla società ricorrente per il pagamento di alcuni crediti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato (t.f.r. maturato dai lavoratori subordinati Daniele Panizza, Andrii Sapronov, Fausto Tentellini e Francesco Guariglia; contributi previdenziali già oggetto di dilazione concessa dall'INPS), mentre è stato autorizzato, subordinatamente all'attestazione del commissario giudiziale in merito al fatto che i crediti – in base alla contrattazione collettiva di settore – fossero sorti dopo il deposito della domanda di concordato “in bianco”, il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati e dell'amministratore unico maturate dal 01.06.2017 al 14.06.2017 per l'importo complessivo netto di € 23.210,73, nonché dei relativi contributi previdenziali a carico dei lavoratori (€ 2.374,83, di cui € 2.074,90 per i contributi previdenziali ed € 299,93 per i contributi gestione separata INPS), delle relative ritenute fiscali (€ 3.916,16) e dei premi INAIL relativi alle medesime retribuzioni (€ 987,46);
- in data 17.10.2017 la società ricorrente ha depositato la proposta di concordato (pubblicata il giorno seguente, a cura del Cancelliere, nel Registro delle imprese), allegando la documentazione di cui agli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto depositato in data 16.11.2017, il Tribunale, ai sensi dell'art. 162, co. 1, l.f., ha concesso alla società proponente il termine di quindici giorni per rimediare ad alcune carenze e incongruenze rilevate nella proposta concordataria;
- in data 30.11.2017 la società proponente ha depositato una nota di chiarimenti e di modifica della proposta concordataria in relazione ai rilievi svolti dal Tribunale con il suddetto decreto e ad un errore materiale contenuto nel piano di concordato;
- con decreto ex art. 163 l.f. depositato in data 11.01.2018, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato il dott. Alessandro Natri, confermando quale commissario giudiziale il dott. Marco Chiori e fissando l'adunanza dei creditori in data 09.05.2018;
- in data 24.01.2018 la società proponente ha tempestivamente provveduto al versamento dell'ulteriore somma di € 70.000,00 imposta a titolo di cauzione con il predetto decreto di ammissione;
- con provvedimento del 27.02.2018 il giudice delegato, su istanza del commissario giudiziale, ha nominato stimatore ex art. 172, co. 3, l.f. l'ing. Lucio Cardaio;
- con decreto del 28.04.2018 il giudice delegato, sulla base dell'informativa presentata dal commissario giudiziale in data 01.02.2018, della nota di chiarimenti depositata dalla società ricorrente il 15.03.2018 e del susseguente parere reso dal commissario giudiziale in data 20.03.2018, ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'apertura di un subprocedimento di revoca ex art. 173 l.f. in relazione ad alcuni atti compiuti dalla società proponente senza l'autorizzazione del giudice delegato o del Tribunale (cessione dell'autovettura Lancia Y in favore di Marusca Bronzini al prezzo di € 300,00; cessione dell'autovettura Chevrolet Cruze in favore della S.a.s. Vipal France, al prezzo di € 6.000,00; cessione – pochi giorni prima della presentazione della domanda di concordato, e precisamente in data 06.06.2017 – della partecipazione del 100% nella S.a.s. Vipal France alla Allimep S.r.l.

- al prezzo di € 100.000,00), pur invitando il commissario giudiziale a compiere ulteriori approfondimenti e valutazioni in seno alla relazione ex art. 172 l.f.;
- in data 25.05.2018 il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 172, co. 1, l.f., con la quale: 1) ha dato atto dell'insussistenza, in base alle risultanze in atti e alle informazioni acquisite nell'espletamento della propria funzione di vigilanza, di condotte della società proponente suscettibili di determinare la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 l.f. (v. pag. 34-35 e 43-44 della relazione); 2) ha illustrato – in ottemperanza a quanto imposto dall'art. 172, co. 1, l.f., nella versione novellata dal d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015 – le utilità che, in caso di fallimento, potrebbero essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie proponibili nei confronti di terzi (v. pag. 43-45 della relazione); 3) ha rideterminato rispettivamente in € 217.500,00 e in € 1.926.600,00, a fronte dell'indicazione da parte della società proponente in € 300.000,00 e in € 2.330.256,00, le somme ricavabili dalla liquidazione degli *asset* non strategici e dall'incasso dei crediti esigibili (v. pag. 22-28 e 36-37 della relazione), e ha redatto una propria previsione, ampiamente peggiorativa rispetto a quella prospettata dalla società proponente che ha quantificato tale posta attiva – unitamente alle liquidità già esistenti – in € 3.406.230,00, circa gli utili attesi dalla gestione caratteristica nel periodo di attuazione del piano concordatario (v. pag. 45-48 della relazione); 4) ha rettificato il passivo concordatario, quantificando le spese di procedura e gli altri crediti prededucibili (al netto delle ulteriori passività che sorgeranno nel corso della procedura in virtù della prosecuzione dell'attività di impresa, già considerate nella quantificazione delle risorse attese da tale prosecuzione) in € 485.556,00 invece che € 474.881,00, i debiti privilegiati – al netto degli interessi pari a € 10.638,00 – in € 2.378.980,15 invece che € 2.331.052,00, e i debiti chirografari in € 5.590.768,34 invece che € 5.531.904,00 (v. pag. 37-43 della relazione); 5) ha affermato, in conclusione, che *“appare evidente che, a decorrere dall'esercizio 2020, una volta soddisfatti i crediti in prededuzione e quelli privilegiati, la liquidità prodotta dalla prosecuzione aziendale non appare sufficiente per il soddisfacimento del ceto creditorio chirografario nella misura prevista dalla Vipal S.p.a.”* (v. pag. 48 della relazione);
 - all'esito dell'adunanza dei creditori tenutasi (dopo un rinvio disposto dal Tribunale) in data 09.07.2018 e del successivo decorso del termine previsto dall'art. 178, co. 4, l.f. per l'esaurimento delle operazioni di voto, con relazione depositata in data 09.08.2018 (poi rettificata in data 31.10.2018) il commissario giudiziale ha attestato il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 177, co. 1, l.f., riepilogandone i dati (per i quali v. *infra*);
 - con decreto depositato in data 11.09.2018 il Tribunale, udita la relazione del giudice delegato in ordine al raggiungimento della predetta maggioranza, ha fissato l'udienza del 12.11.2018 per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale in camera di consiglio ai sensi dell'art. 180 l.f., disponendo la pubblicazione del provvedimento a norma dell'art. 17 l.f. e la sua notificazione entro venti giorni prima dell'udienza, a cura del debitore, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti;
 - in data 30.10.2018 la società proponente ha iscritto a ruolo la causa di omologazione e si è costituita in giudizio, chiedendo l'omologazione del concordato preventivo (preferibilmente senza la nomina di un liquidatore per la cessione degli *asset* non strategici, in quanto non prevista dalla proposta e dal piano di concordato) e il contestuale ordine di cancellazione dal Registro delle imprese della dicitura *“in concordato preventivo”* accanto al nome della società;
 - in data 31.10.2018 il commissario giudiziale, pur non costituendosi in giudizio e, dunque, non assumendo la veste di parte (v. sul punto Cass. 18987/2011, Cass. 10632/07, Cass. 7152/92 e Cass. 178/87), ha depositato il proprio parere ex art. 180, co. 2, l.f., col quale, dato atto della

sopravvenuta revoca in data 10.10.2018 degli affidamenti concessi alla società proponente da parte della Unicredit S.p.a. (v. pag. 8 del parere), ha effettuato una prognosi aggiornata circa i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa nel periodo di attuazione del piano concordatario, confermando la propria valutazione di "*improbabile capacità della Vipal S.p.a. di assumere i volumi di ricavo stimati per i successivi esercizi*" e il proprio convincimento "*sulla probabile incapacità di soddisfacimento del ceto chirografario nella misura stimata da Vipal del 40%*" (v. pag. 9-10 del parere);

- all'udienza del 12.11.2018 il Tribunale, verificata la regolarità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale e agli altri creditori dissenzienti (per tali dovendosi intendere solo i creditori che abbiano manifestato espressamente e validamente un voto contrario all'approvazione della proposta, e non anche i creditori che si siano astenuti dall'esprimere il voto; e ciò non solo in virtù del dato letterale dell'art. 180, co. 1, l.f., che non consente un'equiparazione dei creditori astenuti a quelli dissenzienti, ma anche perché è ragionevole ritenere che solo a questi ultimi, in ragione dello specifico e attivo interesse manifestato, debba essere indirizzata la notifica: v. sul punto Trib. Catania, 22 marzo 2018, in *Il fallimento*, 2018, 799, Trib. Rovigo, 15 giugno 2017, in *Il fallimento*, 2017, 1337, e Trib. Udine, 28 febbraio 2017, in www.unijuris.it), ha disposto la rinnovazione della notificazione al creditore dissenziente Gianfranco Rossi in quanto perfezionatasi oltre il termine all'uopo concesso;
- con decreto depositato in data 15.11.2018, il Tribunale ha rigettato l'istanza di autorizzazione ex art. 182-*quinquies*, co. 4, l.f. formulata dalla società proponente per il pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della prima rata di € 16.001,43 relativa ad una comunicazione di irregolarità inerente alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 01.01.2017-14.06.2017 (dichiarazione avente ad oggetto debiti IRPEF e relative addizionali, inclusi nella proposta di concordato);
- all'esito della successiva udienza del 10.12.2018, constatata la tempestività della notificazione rinnovata al predetto creditore dissenziente e preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 16.001,43 prima del diniego della relativa autorizzazione, il Tribunale si è riservato di decidere;

ribadito che, quanto alla regolarità della domanda:

- risulta rispettato il disposto degli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, stanti la natura giurisdizionale della domanda di concordato e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: v. App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Terni, 4 novembre 2013, in www.ilcaso.it, e Trib. Venezia, 24 gennaio 2013, in *Il fallimento*, 2013, 623, nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerale inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06, Cass. 14245/03, Cass. 2809/99 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;
- la domanda proviene da una società che, in base alla visura camerale in atti, risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese (v. in proposito Cass. 21286/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Padova, 20 marzo 2014, in www.ilfallimentarista.it, le quali riprendono il principio enunciato da Cass., SS.UU., 6070/2013; v. altresì, da ultimo, Corte Cost. 9/2017; *contra*, v. Trib. Verona, 17 luglio 2015, in www.fallimentiesocieta.it);
- la domanda e la proposta di concordato e la successiva modifica di quest'ultima depositata in data 30.11.2017 sono state sottoscritte, approvate (v. la determina dell'amministratore unico del 27.11.2017, risultante da verbale redatto dal notaio Fulvio Sbrolli, rep. 199526, racc. 45913, allegata *sub* 2 alla nota del 30.11.2017, determina nella quale si specifica che trattasi di

concordato con continuità aziendale diretta; sulla necessaria corrispondenza tra la tipologia di concordato proposta e quella approvata dal competente organo sociale, v. Cass. 4919/95, Trib. Roma, 29 luglio 2010, in www.ilcaso.it, e Trib. Reggio Emilia, 23 giugno 1983, in Soc., 1984, 658; ma v. da ultimo Cass. 29741/2018, per l'irrilevanza della mancata indicazione del contenuto della proposta nella determina di approvazione quando questa provenga dallo stesso amministratore unico che sottoscrive poi la proposta medesima) e pubblicate (v. pag. 4 della visura allegata *sub* 1 alla domanda prenotativa) in conformità a quanto prescritto dagli artt. 152 e 161 l.f. nonché dall'art. 125 c.p.c. per quanto concerne la sottoscrizione del difensore (sulla necessità che le formalità previste dall'art. 152 l.f. siano rispettate solo al momento della predisposizione della proposta e non già all'atto della presentazione della domanda prenotativa, dovendo la decisione o deliberazione dell'organo amministrativo concernere "la proposta e le condizioni del concordato", v. Cass. 1180/2018, Cass. 20725/2017 e Cass. 598/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it);

- va confermato l'accertamento della competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede principale (da identificarsi con il luogo in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche, coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 5688/2015, Cass., SS.UU., 15872/2013, Cass., SS.UU., 5945/2013, Cass. 18200/2018, Cass. 15959/2018, Cass. 26491/2017, Cass. 20938/2016, Cass. 23719/2014, Cass. 19147/2012, Cass. 14676/2012, Cass. 12557/2012 e Cass. 6886/2012) è sita in Ferentillo (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito del ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. (v. la visura camerale in atti);
- va confermato anche lo scrutinio positivo sui presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (la cui attività consiste principalmente nella lavorazione e trasformazione di alluminio, ferro e acciaio e nella produzione di "involucri edilizi" e di ascensori: v. la documentazione in atti) dotato di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci relativi ai tre esercizi precedenti l'instaurazione della procedura concordataria (allegati alla domanda "prenotativa" con i doc. 2, 3 e 5) e dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 14.06.2017 (allegata alla proposta di concordato con il doc. 13, e poi modificata con il doc. 12 allegato alla nota del 30.11.2017);
- va inoltre ribadita la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010; Trib. Sulmona, 2 novembre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Arezzo, 17 settembre 2009, inedita; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in *Il fallimento*, 2006, 570; Trib. Milano, 27 ottobre 2005, in *Italia Oggi*, 9 novembre 2005; Trib. Treviso, 15 luglio 2005, in *Il Fallimento*, 2001, 63; Trib. Pescara, 20 giugno 2005, in *Il Fallimento*, 2006, 98; Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, in *Il fallimento*, 2005, 793), che trova riscontro, oltre che nella pendenza di un procedimento prefallimentare instaurato nei confronti della società debitrice da un fornitore che vanta un credito di importo particolarmente ingente (€ 1.345.785,33) e dai protesti di assegni bancari elevati dal medesimo creditore nei confronti della stessa società debitrice, nei dati che emergono dal bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente il deposito della domanda di concordato (dal quale si evince che ad una consistente riduzione dei ricavi, € 6.003.834,00 rispetto agli € 8.457.363,00 conseguiti nell'esercizio precedente, si è accompagnata un'insufficiente diminuzione dei costi della produzione, passati dagli € 9.136.206

dell'esercizio 2015 ad € 7.336.873, con conseguente incremento delle perdite di esercizio già registrate nel 2015; perdite che, per il 2016, ammontano a € 1.876.498,00) e dalla relazione ex art. 172 l.f. redatta dal commissario giudiziale (v. pag. 5-10 della relazione);

- la documentazione di cui all'art. 161, co. 2, l.f. è risultata regolare e completa, sia con riguardo all'adeguatezza della relazione di cui alla lettera a) della predetta norma (relazione opportunamente provvista di un'adeguata parte illustrativa e sufficientemente aggiornata, essendo relativa alla situazione al 14.06.2017; quanto all'aspetto temporale inerente al grado di aggiornamento, v. Trib. Pescara, 23 marzo 2005, in *Il fallimento*, 2006, 705, secondo cui può reputarsi sufficientemente aggiornata la relazione che esponga la situazione esistente non più di 3-4 mesi prima della data di presentazione della proposta, nonché Cass. 8221/07, la quale, sia pure con riguardo alla relazione strumentale alla deliberazione di riduzione del capitale sociale ex art. 2446 c.c., avente finalità evidentemente diverse, afferma il condivisibile principio secondo cui il grado di aggiornamento della relazione va valutato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alla sussistenza o meno di fatti significativi che possano essere intervenuti medio tempore; quanto alla necessità di una premessa illustrativa, v. Trib. Terni, 13 maggio 2014, inedita, e Trib. Padova 4 dicembre 2013, in www.unijuris.it), sia per quanto attiene all'eshaustività dello stato analitico ed estimativo delle attività, dell'elenco nominativo dei creditori (recante, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti, la specificazione delle relative cause di prelazione e, tranne che per due creditori, il cui privilegio è comunque chiaramente identificabile, la menzione delle corrispondenti norme attributive: sul punto v. Trib. Udine, 15 giugno 2011 e Trib. Roma, 2 agosto 2010, entrambe in www.ilcaso.it) e dell'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, nonché alla regolarità formale del piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (sull'adeguatezza del piano dal punto di vista contenutistico e sostanziale, v. *infra*);
- la relazione ex art. 161, co. 3, l.f. redatta dal professionista incaricato dalla società debitrice, dott. Paolo Burini (il quale ha espressamente dichiarato di possedere i requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d, l.f., precisando di essere indipendente dalla società debitrice e di non aver ricevuto, negli ultimi cinque anni, incarichi professionali da quest'ultima o da società ad essa collegate: sulla necessità di tale dichiarazione si vedano, *ex multis*, Trib. Novara, 27 febbraio 2013, e Trib. Terni, 28 gennaio 2013, entrambe in www.ilcaso.it; più in generale, sul requisito dell'indipendenza in capo all'attestatore, v. Cass. 607/2017), è risultata adeguata ed esaustiva, oltre che formalmente completa (sulla necessaria affidabilità e completezza della relazione, affinché i creditori possano avere una puntuale conoscenza dell'effettiva consistenza dell'attivo destinato al loro soddisfacimento e, quindi, esprimere un consenso informato sulla convenienza economica della proposta, v. Cass. 19009/2017, Cass. 7959/2017 e Cass. 12549/2014; si veda altresì l'art. 236-bis l.f., in cui è prevista la punibilità del professionista "che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti") sotto i seguenti aspetti: 1) quanto alla veridicità dei dati aziendali, l'attestatore non si è limitato a dar conto della conformità tra i dati enunciati nella proposta e quelli risultanti dalla contabilità della società debitrice ma, all'esito di una verifica condotta anche mediante riscontri esterni alla contabilità (v. Cass. 10752/2018, Cass. 4600/2017 e Cass. 17979/2016, sulla necessità che l'attestatore riferisca dei controlli specificamente effettuati, anche al fine di supportare la congruità delle proprie conclusioni mediante adeguati riscontri documentali), ha attestato l'effettiva veridicità dei suddetti dati, come necessario ai fini dell'adeguatezza della relazione (v. Trib. Rovigo, 20 marzo 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Bassano del Grappa, 19 aprile 2013, in www.ilfallimentarista.it, e Trib. Benevento, 23 aprile

h

2013, in www.ilcaso.it; v. altresì Cass. 2130/2014, secondo cui il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali deve essere svolto “*sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica*”); 2) per quanto concerne la fattibilità del piano concordatario, dopo aver vagliato l’attendibilità delle perizie di stima allegare dalla società proponente (per quanto nella specie rileva, ossia con riguardo ai beni non funzionali all’esercizio dell’impresa dei quali è prevista la cessione a terzi mediante procedura competitiva: v. pag. 19-20 della relazione) e l’attendibilità delle previsioni relative agli incassi dei crediti (in base alle risultanze di apposita circolarizzazione: v. pag. 20-26 della relazione) e agli altri proventi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa (v. pag. 38-42 della relazione), l’attestatore ha affermato, sulla base di una motivazione logica e coerente (opportunamente integrata nella versione aggiornata depositata in allegato alla nota del 30.11.2017, in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale con il decreto del 16.11.2017, con una specifica spiegazione in merito alla fattibilità giuridica della cessione a terzi dell’immobile sito in Rieti-Città Ducale, non ancora formalmente acquistato dalla società proponente: v. sul punto pag. 19-20 della relazione), che “*in ordine alla fattibilità del piano concordatario, [...] nulla di quanto è stato riscontrato porta a ritenere che le assunzioni su cui si fonda non siano ragionevoli o che esse non rappresentino una base ragionevole per la previsione*” (v. pag. 47 della relazione; sul punto, v. Cass. 5825/2018, Cass. 4600/2017, Cass. 17079/2016, Cass. 2130/2014 e Cass. 13083/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Pordenone, 14 novembre 2013, in www.fallimentiesocieta.it); 3) l’attestatore ha espressamente confermato ai sensi dell’art. 186-bis, co. 2, lett. b), l.f., sulla base di un’analisi comparativa minuziosa e dettagliata, che la prosecuzione dell’attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (v. pag. 42-47 della relazione; sulla necessità di tale attestazione nel presente concordato in ragione della sua natura mista, v. App. Firenze, 31 agosto 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Massa, 29 settembre 2016, in *Quot. Giur.*, 2016, e Trib. Arezzo, 13 febbraio 2015, in www.ilfallimentarista.it);

considerato che, quanto alla proposta di concordato e al piano concordatario:

- la società ricorrente ha presentato ai creditori una proposta che “*può definirsi di concordato preventivo con continuità aziendale diretta [...] mediante la attività e la conservazione della struttura organizzativa della impresa*”, con conservazione dei “*cespiti la cui sussistenza è imprescindibile ai fini della continuazione dell’attività e segnatamente: il capannone industriale in Ferentillo nel quale si svolge l’attività produttiva ed ha sede l’impresa; i macchinari e gli impianti, che sono indispensabili alla attività; ed il magazzino; che rimarranno nella disponibilità della società ricorrente e quindi a procedura conclusa nel suo attivo patrimoniale*”, e con dismissione degli “*altri assets non strategici, che sono costituiti essenzialmente dal fabbricato industriale di Rieti e da un posto barca ed annesso posto auto in Ostia, che, essendo assai limitati nel numero e di ridotto valore, non incidono nella qualificazione del concordato*” (v. pag. 14 della proposta);
- nel decreto di apertura del concordato si è dato atto che, in virtù della previsione di cui all’art. 163, co. 5, l.f., stante il tenore dell’attestazione resa dal dott. Paolo Burini circa le prospettive di soddisfazione dei creditori chirografari (40%), non era ammessa la presentazione di proposte di concordato concorrenti;
- non è stata prevista la suddivisione dei creditori in classi, e tale scelta è legittima (sulla facoltatività della formazione delle classi ove non siano prospettate modalità soddisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, salva la sindacabilità, sotto il profilo della buona fede e degli eventuali profili di abuso, della scelta effettuata sul punto dal proponente, v. Corte Cost. 98/2010 e Cass. 3274/2011, nonché, nella giurisprudenza di merito,

Trib. Milano, 19 luglio 2011, in www.ilcaso.it, e Trib. Reggio Emilia, 1 marzo 2007, in www.ilcaso.it ad onta della presenza di crediti contestati (correttamente inseriti in proposta: v. Cass. 13284/2012), non apparendo condivisibile l'orientamento secondo cui tali crediti dovrebbero essere necessariamente inseriti in un'apposita classe (v. in tal senso Cass. 5689/2017), poiché l'adesione a tale orientamento implicherebbe il riconoscimento, imposto al proponente, di un maggior "peso" nella votazione a determinati creditori proprio in ragione di eventuali contestazioni da essi sollevate (in ipotesi, strumentalmente, proprio a tal fine);

- la proposta prevede: 1) l'integrale pagamento delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili (per un complessivo importo stimato, all'esito della rettifica operata con la modifica del 30.11.2017 in conformità con le indicazioni date dal Tribunale nel decreto del 16.11.2017, in € 474.881,00, al netto delle ulteriori passività che sorgeranno nel corso della procedura in virtù della prosecuzione dell'attività di impresa, già considerate nella quantificazione delle risorse attese da tale prosecuzione), nonché di tutti i crediti privilegiati (quantificati, all'esito dello "stralcio" dei debiti per trattamento di fine rapporto secondo i criteri indicati nel piano e del recepimento delle rettifiche operate ai sensi dell'art. 171, co. 1, l.f. dal commissario giudiziale, in € 2.378.980,15, da maggiorarsi di € 10.638,00 per interessi fino al primo riparto in cui detti crediti troveranno soddisfazione anche solo parzialmente); 2) il pagamento nella misura del 40% dei creditori chirografari (che sono quantificati in complessivi € 5.590.768,34, e che dunque verrebbero pagati per € 2.236.307,33);
- il fabbisogno concordatario è stato quindi indicato in € 5.179.332,00 (compreso il fondo rischi di € 150.000,00), somma che, in virtù del recepimento delle summenzionate rettifiche, deve aggiornarsi in € 5.240.168,48;
- nel dettaglio, l'attivo concordatario indicato nella proposta (al netto delle poste integralmente svalutate) consiste in: 1) € 300.000,00, pari al prezzo della cessione a terzi, mediante procedura competitiva, del fabbricato industriale sito in Rieti-Città Ducale (€ 260.000,00) e del diritto di utilizzo del posto barca e del posto auto siti nel porto di Roma-Ostia Lido (€ 40.000,00); 2) € 2.330.256,00, pari all'importo dei crediti esigibili che verranno riscossi; 3) € 3.406.230,00, pari alle disponibilità liquide già esistenti maggiorate degli utili attesi dalla gestione caratteristica nel periodo di attuazione del piano concordatario. La società proponente ha pertanto stimato l'attivo concordatario in complessivi € 6.036.486,00, precisando che tale previsione finanziaria *"consente di prefigurare una situazione che garantisce il sicuro pagamento del fabbisogno del concordato nei tempi previsti, nonché il riequilibrio economico-finanziario dell'impresa, con la dotazione patrimoniale a garanzia dei crediti maturati e maturandi, non concorsuali, come il TFR"*, ma *"non è invece possibile prevedere una percentuale superiore al 40% di pagamento dei chirografari, che non è supportata dal modello previsionale"* (precisazione che appare legittima, stante l'inapplicabilità al concordato con continuità aziendale, qual è in prevalenza quello presentato dalla società proponente, del principio di cui all'art. 2740 c.c.: v. in argomento App. Roma, 5 marzo 2013, in www.ilcaso.it, Trib. Firenze, 2 novembre 2016, in *Il fallimento*, 2017, 313, e Trib. Torino, 5 giugno 2014, in www.ilcaso.it);
- come già evidenziato nel decreto di ammissione, il concordato prospettato con la proposta ha natura mista, sia pure con prevalenza della parte in continuità diretta, poiché, se è vero che la porzione più consistente dell'attivo concordatario dovrebbe realizzarsi mediante gli introiti derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte della stessa proponente, una parte (sia pure marginale) del soddisfacimento dei creditori è direttamente collegata all'attività liquidatoria di cespiti o beni non indispensabili per tale prosecuzione, prevedendosi che il risultato incerto dell'alienazione a terzi di beni "non strategici" vada direttamente a costituire una parte del soddisfacimento dei creditori senza essere reinvestita nell'impresa (v. in proposito

Trib. Monza, 26 luglio 2016, in *Il fallimento*, 2016, 1385, Trib. Ravenna, 28 aprile 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Vercelli, 13 agosto 2014, in www.ilcaso.it, e Trib. Mantova, 19 settembre 2013, in www.ilcaso.it). Ciò comporta l'applicazione congiunta delle due discipline dettate per il concordato liquidatorio e per il concordato con continuità aziendale, nella misura in cui le stesse siano compatibili e con applicazione della disciplina della parte in concreto prevalente (nella specie, quella in continuità) solo in caso di incompatibilità tra le stesse (v. Trib. Firenze, 2 novembre 2016, Trib. Roma, 31 luglio 2015, Trib. Ravenna, 28 aprile 2015, Trib. Roma, 22 aprile 2015, Trib. Forlì, 24 dicembre 2014, e Trib. Mantova, 11 luglio 2014, tutte in www.ilcaso.it, nonché Trib. Trento, 23 ottobre 2014, in www.fallimentiesocieta.it; per l'applicabilità dell'art. 186-*bis* l.f. ogni qual volta il concordato preveda il mantenimento di una realtà aziendale operativa non del tutto marginale, v. altresì da ultimo Trib. Venezia, 5 luglio 2018, in www.fallimentiesocieta.it, e Trib. Udine, 28 febbraio 2017, in www.uniuris.it), con tutto ciò che ne consegue, tra l'altro, in merito ai contenuti del piano concordatario e della relazione del professionista attestatore (rispettosi, nella specie, del disposto dell'art. 186-*bis*, co. 2, lett. a e b: v. pag. 19 e 20 della relazione), all'applicabilità o meno della soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari stabilita dall'art. 160, co. 4, l.f. (soglia che comunque, nella specie, risulta ampiamente superata; in argomento, per le contrapposte opinioni della giurisprudenza di merito, si vedano da una parte Trib. Monza, 26 luglio 2016, in *Il fallimento*, 2016, 1385, Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016, in www.ilcaso.it, e Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015, in www.ilcaso.it, e dall'altra Trib. Massa, 29 settembre 2016, in *Il fallimento*, 2017, 4, 429) e alla necessità o meno di nominare un liquidatore per l'attuazione della parte liquidatoria (liquidatore il cui compenso, non considerato nel piano così come, del resto, le spese necessarie per l'espletamento della procedura competitiva per la vendita degli *asset* non strategici, sarebbe nella specie senz'altro coperto dall'ingente fondo rischi e dal *surplus* che si prevede di ricavare rispetto al fabbisogno concordatario; per l'opzione prescelta al riguardo da questo Tribunale, v. *infra*);

- va ribadito che la proposta è conforme alla previsione dell'art. 160 l.f., nella misura in cui prevede di realizzare la soddisfazione integrale di tutti i creditori privilegiati, con l'espressa previsione del pagamento degli interessi (quantificati in modo congruo, come confermato dal professionista attestatore) che matureranno in favore di tali creditori fino al primo riparto in cui essi verranno anche solo in parte soddisfatti, in conformità con quanto imposto dal combinato disposto degli artt. 54, 55 e 169 l.f.;
- la degradazione al rango chirografario dei crediti di rivalsa IVA, astrattamente assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2758, co. 2, c.c., è stata correttamente limitata (in occasione della modifica della proposta concordataria attuata in data 30.11.2017, e in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale con il decreto del 16.11.2017) ai crediti per prestazioni di servizi o per forniture di beni specificamente individuati la cui inesistenza nell'attivo concordatario è stata attestata nella relazione ex art. 160, co. 2, l.f. del dott. Paolo De Cristofaro (sul punto, v. Cass. 24970/2013, Cass. 24553/2013 e Cass. 12064/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 3 dicembre 2014, in www.unijuris.it, e Trib. Roma, 2 agosto 2010, in www.ilcaso.it), non contraddetta sul punto dalla relazione ex art. 161, co. 3, l.f. redatta dal professionista incaricato dalla società debitrice, dott. Paolo Burini (v. App. Trieste, 21 luglio 2015, in www.unijuris.it);
- il piano di concordato contiene, in conformità a quanto imposto dall'art. 186-*bis*, co. 2, lett. a), l.f., un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

- i tempi di adempimento della proposta, nel rispetto del dettato dell'art. 161, co. 2, lett. e), l.f., sono stati analiticamente enunciati dalla società proponente, la quale si è impegnata a soddisfare i creditori prededucibili immediatamente dopo l'omologazione del concordato, i creditori privilegiati entro un anno dall'omologazione del concordato (e quindi nel rispetto del limite massimo di "moratoria" previsto dall'art. 186, co. 2, lett. c., l.f.) e i creditori chirografari in due *tranches* di eguale misura, l'una entro due anni dall'omologazione e l'altra entro tre anni dall'omologazione (v. pag. 8 e 10-11 della nota del 30.11.2017, con la quale, tra l'altro, in ottemperanza all'indicazione data dal Tribunale con il decreto del 16.11.2017, si è precisato che l'inciso inizialmente contenuto nella proposta secondo cui "*per l'omologa si intende il passaggio in giudicato del decreto*" deve intendersi totalmente eliminato);
- deve ribadirsi, in definitiva, il giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano, stanti la legittimità degli atti in esso contemplati e la sua non manifesta inidoneità a realizzare la "causa concreta" del concordato preventivo, che si estrinseca nella finalità di assicurare il superamento della crisi attraverso una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari (si vedano, anche per quanto attiene alle nozioni di "fattibilità giuridica" e di "fattibilità economica" e alla delimitazione del controllo demandato al Tribunale, Cass. SS.UU., 1521/2013, Cass. 5825/2018, Cass. 14444/2017, Cass. 9061/2017, Cass. 4915/2017, Cass. 26329/2016, Cass. 11497/2014; Cass. 11423/2014, Cass. 24970/2013, Cass. 13083/2013, Cass. 11014/2013 e Cass. 18864/2011, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecco, 10 luglio 2015, in www.ilfallimentarista.it, e Trib. La Spezia, 19 settembre 2013, in www.ilcaso.it); ciò ad onta della previsione del commissario giudiziale circa l'improbabile soddisfazione del ceto chirografario nella misura percentuale indicata dalla società proponente, poiché tale previsione, basata non già sull'accertata inveridicità dei dati aziendali (v. Cass. 7975/2017) bensì su una diversa valutazione del commissario sull'importo del ricavato realizzabile dalla liquidazione dei beni non strategici e, soprattutto, sull'entità degli utili effettivamente realizzabili mediante la prosecuzione dell'attività di impresa, si fonda su considerazioni opinabili e di carattere meramente prognostico (tenuto conto, in particolare, dell'inevitabile aleatorietà connessa alla previsione sui flussi di cassa attesi), che nella specie non appaiono tali da far emergere una manifesta inidoneità del piano a consentire la soddisfazione – pur eventualmente minima e percentualmente inferiore rispetto a quella indicata in proposta – di tutti i creditori, ivi inclusi quelli chirografari (v. sul tema Cass., SS.UU., 1521/2013 e Cass. 2130/2014, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 20 maggio 2014, in www.ilcaso.it, e Trib. Prato, 30 aprile 2014, in www.ilcaso.it; *contra* Trib. Bergamo, 9 ottobre 2014, in www.ilcaso.it, secondo cui le valutazioni espresse dagli organi di promanazione giudiziale sarebbero caratterizzate da una "*fisiologica maggior attendibilità*");
- va altresì ribadito il giudizio positivo con riguardo alla ragionevolezza dei tempi prospettati per la soddisfazione dei creditori, in quanto apprezzabilmente contenuti e non manifestamente irrealistici (sul punto v. la stessa Cass., SS.UU., n. 1521/2013, la quale, nell'assumere che la soddisfazione del credito "*in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti*" sia uno degli elementi della "*causa concreta*" del concordato, con conseguente "*rilevanza del profilo relativo ai tempi di adempimento indicati dal debitore nella proposta e l'incidenza di detto aspetto sulla valutazione di quest'ultima nei suoi termini complessivi*", ha chiaramente affermato che il controllo giudiziale di fattibilità deve investire anche la tempistica concordataria, comportando inevitabilmente una pronuncia di inammissibilità a fronte di dilazioni dei pagamenti non ragionevolmente limitate; v. altresì Cass. 11497/2014 e Cass. 11423/2014, nonché App. Milano, 25 ottobre 2013, in www.ilfallimentarista.it);

ritenuto che, quanto alla sussistenza dei presupposti per l'omologazione:

- il giudizio di omologazione (che, invero, costituisce la fase conclusiva dell'unitaria procedura di concordato: v. Cass. 11439/92), nel caso in cui, come nella specie, non vengano proposte opposizioni, si sostanzia in un procedimento camerale di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto non soggetto a gravame (v. le motivazioni di Cass. 67/85, da aggiornarsi alla luce delle modifiche normative successivamente intervenute);
- quanto all'oggetto del giudizio, la mancanza di opposizioni comporta che, ai sensi dell'art. 180, co. 3, l.f., il Tribunale debba limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione;
- il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza e adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni e alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario, nonché la mancata commissione di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati o di atti di frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale, se non nella fattispecie regolata dall'art. 180, co. 4, l.f. (che non ricorre nel caso di specie), ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore (nella misura in cui tali stime siano meramente opinabili e non palesemente errate), sulla convenienza della proposta e sui rischi inerenti al piano in termini di concrete probabilità di successo (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013), essendo riservata all'insindacabile giudizio dei creditori la determinazione rispetto a tali profili di merito, sui quali il Tribunale deve limitarsi ad esprimere un giudizio di secondo grado sulla completezza e congruità logica dell'attestazione resa dal professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, co. 3, l.f. (si vedano le pronunce già menzionate sul controllo giudiziale inerente alla "fattibilità economica");
- la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca, tenendo conto altresì delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura della procedura (v. da ultimo Cass. 21175/2018 e Cass. 4915/2017); dunque, il Tribunale deve verificare: a) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal legislatore e, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia effettivamente assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve e opposizioni all'omologazione (v. Cass. 3586/2011; Cass. 21860/2010; Cass. 22927/09); b) che non sia emerso il compimento, da parte del proponente, di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati o di atti di frode commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura, dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione, senza che sia necessario aprire il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 173 l.f. (v. Cass. 5073/2017, Cass. 10778/2014 e Cass. 2250/85, nonché Trib. Tivoli, 15 luglio 2009, in www.unijuris.it); c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile, non ponendosi in contrasto con norme inderogabili e, al contempo, non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria, la quale, come detto, consiste nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevolmente contenuti (sul dovere del Tribunale di verificare la fattibilità del piano concordatario anche nella fase di omologazione, a prescindere

- dall'esistenza di opposizioni, con i medesimi parametri già utilizzati nelle fasi precedenti della procedura, v. in particolare, oltre alla più volte richiamata Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 4915/2017, Cass. 2130/2014, Cass. 24970/2013, Cass. 21901/2013, Cass. 13083/2013 e Cass. 11014/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Prato, 30 aprile 2014, in www.ilcaso.it, App. Salerno, 19 ottobre 2010, in *Il fallimento*, 2011, 338, Trib. Napoli, 26 maggio 2010, in www.ilcaso.it, e Trib. Pescara, 16 ottobre 2010, in www.ilcaso.it);
- nel caso di specie, può anzitutto esprimersi un giudizio positivo sulla regolarità formale della procedura, sia per quanto concerne il corretto svolgimento delle operazioni di voto, sia per quanto attiene alla completezza ed esaustività delle informazioni fornite ai creditori, i quali sono stati posti nelle condizioni di esprimere con piena consapevolezza le proprie determinazioni in ordine alla convenienza della proposta di concordato;
 - non risulta che la società proponente abbia commesso atti di frode in pregiudizio dei creditori concorsuali, né che la stessa abbia posto in essere, nel corso della procedura, atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale (nella fase preconcordataria) o del giudice delegato (nella fase concordataria), ad eccezione di quelli menzionati nel decreto emesso dal giudice delegato in data 28.04.2018 (cessione dell'autovettura Lancia Y in favore di Marusca Bronzini al prezzo di € 300,00; cessione dell'autovettura Chevrolet Cruze in favore della S.a.s. Vipal France, al prezzo di € 6.000,00; cessione – pochi giorni prima della presentazione della domanda di concordato, e precisamente in data 06.06.2017 – della partecipazione del 100% nella S.a.s. Vipal France alla Allimep S.r.l. al prezzo di € 100.000,00) e del pagamento di un debito anteriore alla presentazione della domanda di concordato (prima rata di € 16.001,43 versata all'Agenzia delle Entrate relativamente ad una comunicazione di irregolarità inerente alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 01.01.2017-14.06.2017), atti che, tuttavia, non possono ritenersi ostativi all'omologazione, stanti il non ingente valore degli stessi e, soprattutto, la mancanza di seri pregiudizi arrecati ai creditori concorsuali (v. sul tema Cass. 3317/2017, Cass. 7066/2016, Cass. 3324/2016, Cass. 21924/2011, Cass. 20291/05, Cass. 15484/04 e Cass. 1357/99, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Venezia, 29 maggio 2014, in www.ilcaso.it, Trib. Milano, 13 settembre 2017, in *Leggi d'Italia*, Trib. Crotone, 17 luglio 2014, in www.ilcaso.it, e Trib. Terni, 2 dicembre 2013, in www.unijuris.it, Trib. Roma, 3 ottobre 2013, in www.ilfallimentarista.it, e Trib. Catania, 18 marzo 2013, in www.ilcaso.it; v. altresì, per la nozione di “atto di frode” rilevante ai fini della revoca o del diniego dell'ammissione o dell'omologazione del concordato, Cass. 16856/2018, Cass. 15013/2018, Cass. 7379/2018, Cass. 26429/2017, Cass. 5508/2017, Cass. 24288/2016, Cass. 9027/2016, Cass. 3409/2016, Cass. 10778/2014, Cass. 9050/2014, Cass. 23387/2013, Cass. 17038/2011 e Cass. 13818/2011, Cass. 13817/2011 nonché App. Genova, 2 luglio 2011, in www.ilcaso.it);
 - la società proponente, come detto, ha regolarmente provveduto al versamento della cauzione per le spese di procedura nel rispetto delle scadenze stabilite con il decreti emessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f. e 163 l.f.;
 - si è già ribadito il giudizio positivo espresso in sede di ammissione sulla fattibilità del piano concordatario (v. *supra*);
 - quanto all'esito della votazione, che si è svolta regolarmente, premesso che non deve tenersi conto del voto favorevole espresso dalla Vallsystem Italia S.r.l. (non già in quanto prevenuto prima dell'adunanza dei creditori, rientrando nella piena disponibilità del creditore il diritto ad esprimere un consenso informato e, pertanto, ad esprimere validamente il proprio voto prima dell'adunanza dei creditori, fermo restando che la validità di tale voto è condizionata alla mancanza di modifiche sostanziali della proposta successivamente alla sua espressione: v. *ex*

6

multis Trib. Pordenone, 10 aprile 2014, in www.ilcaso.it; bensì in quanto proveniente da società che, come precisato dal commissario giudiziale a pag. 7 del suo parere ex art. 180, co. 2, l.f., risulta assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società proponente e dunque in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 177, co. 4, l.f.: v. da ultimo Cass., SS.UU., 17186/2018), deve confermarsi che la proposta di concordato preventivo è stata approvata a norma dell'art. 177, co. 1, l.f. con voto favorevole in percentuale pari al 68,503% e voto contrario o inespresso in percentuale pari al 31,497%;

- per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato preventivo;

precisato che, quanto alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, ai rapporti tra il liquidatore e il legale rappresentante della società debitrice nella fase di esecuzione del concordato e alle modalità di attuazione del piano concordatario:

- poiché il concordato consiste in – sia pur minima – parte nella cessione di beni ai creditori (v. *supra*, anche sull'applicazione combinata, ove possibile, delle discipline dettate dalla legge per il concordato liquidatorio e per il concordato con continuità aziendale; sulla nomina del liquidatore nel concordato “misto”, v. in particolare Trib. Ravenna, 28 aprile 2015, in www.ilcaso.it; si vedano altresì Trib. Roma, 22 aprile 2015, cit., e Trib. Forlì, 24 dicembre 2014, in www.ilcaso.it), deve provvedersi, ai sensi dell'art. 182, co 1, l.f. e nonostante la difforme richiesta formulata dalla società proponente nella memoria di costituzione per l'omologazione, alla designazione di un liquidatore (v. da ultimo Cass. 19925/2017, in cui si sottolinea che la nomina del liquidatore costituisce una decisione meramente organizzativa non incidente sui termini della proposta approvata dai creditori) e alla nomina del comitato dei creditori;
- il liquidatore si occuperà della vendita, mediante procedure competitive, dei beni non strategici dei quali è prevista la “dismissione” in base alla piano concordatario (fabbricato industriale sito in Rieti-Città Ducale; diritto di utilizzo del posto barca e del posto auto siti nel porto di Roma-Ostia Lido), attenendosi alle modalità ivi indicate e, per quanto non espressamente disciplinato dal piano, a quanto stabilito nel dispositivo del presente decreto (anche per quanto attiene alla distribuzione delle somme progressivamente ricavate mediante le attività di liquidazione) nonché, in via suppletiva, alle disposizioni di cui agli artt. 105 a 108-*ter* l.f. in quanto richiamate, nei limiti di compatibilità con la disciplina del concordato preventivo, dall'art. 182, co. 5, l.f.; per quanto attiene agli aspetti non espressamente disciplinati in modo sufficientemente specifico dalle predette “fonti” (es.: richiamo delle disposizioni del codice di procedura civile per lo svolgimento della procedura competitiva di vendita, ai sensi dell'art. 107, co. 2, l.f.; in caso di diversa opzione ex art. 107, co. 1, l.f., modalità – eventualmente, ma non necessariamente, telematica – dello svolgimento di tale procedura competitiva; specificazione delle forme di pubblicità, obbligatorie e facoltative, che verranno espletate), il liquidatore provvederà, con le modalità e i tempi indicati nel dispositivo del presente decreto, alla presentazione di un programma di liquidazione come da dispositivo del presente decreto: v. sul punto Trib. Milano, 21 gennaio 2010, in www.ilcaso.it);
- il liquidatore provvederà altresì a redigere, con la tempistica indicata nel dispositivo del presente decreto, l'elenco “definitivo” dei creditori con l'indicazione delle rispettive cause di prelazione, limitandosi ad apportare, rispetto all'elenco predisposto dalla società proponente come risultante dal recepimento delle rettifiche ex art. 172, co. 1, l.f. effettuate dal commissario giudiziale, esclusivamente le ulteriori rettifiche necessarie (in base ad univoche evidenze documentali e alle sopravvenienze “vincolanti” come le transazioni stipulate dalla società proponente o le pronunce definitive di accertamento emesse all'esito di giudizi ordinari

di cognizione esperiti contro la stessa società proponente: v. sul punto Cass., SS.UU., 523/99, Cass. 12265/2016, Cass. 20298/2014, Cass. 16187/2012, Cass. 13897/2010, Cass. 27489/06, Cass. 6859/95 e Cass. 11192/93, nonché Trib. Padova, 18 maggio 2016, in *Il Fallimento*, 2016, 8-9, 1010, e Trib. Napoli, 21 novembre 2013, in www.expartecreditoris.it; v. altresì Cass. 7661/05, in cui si precisa che non rientra invece tra i poteri e doveri quello di compiere valutazioni discrezionali e/o di riconoscere debiti sorti in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato), e ad aggiornare tale elenco, con i medesimi limiti di cui sopra, nel successivo corso della fase esecutiva del concordato;

- il liquidatore potrà costituirsi senza alcuna autorizzazione in tutti i giudizi inerenti ai rapporti obbligatori sorti nel corso e in funzione delle operazioni di liquidazione, mentre invece, per l'eventuale intervento nei giudizi aventi ad oggetto domande di accertamento di crediti anteriori alla presentazione della domanda di concordato proposte nei confronti della società proponente, dovrà chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori (si vedano, per le variegate posizioni espresse dalla giurisprudenza sul tema della legittimazione del liquidatore in tali giudizi, Cass. 20878/2017, Cass. 18823/2017, Cass. 11460/2017, Cass. 681/2017, Cass. 17606/2015, Cass. 14052/2015, Cass. 8102/2013, Cass. 11520/2010, Cass. 17748/09, Cass. 13340/09, Cass. 4728/08, Cass. 10250/01 e Cass. 5055/01, nonché Trib. Prato, 8 novembre 2013, in www.ilcaso.it; v. altresì Cass. 23626/2015, in cui si precisa che il giudice delegato può e deve liquidare il compenso dei difensori solo se nominati dal liquidatore giudiziale della procedura, e non, dunque, se si tratta di difensori direttamente nominati dal proponente per l'assistenza nei giudizi nei quali esso conserva la propria legittimazione);
- l'organo gestorio della società proponente, cui restano riservati tutti gli atti – anche di straordinaria amministrazione – inerenti alla prosecuzione in piena autonomia dell'attività di impresa (v. Trib. Padova, 16 luglio 2015, in *Dir. fall. soc. comm.*, 2016, 1, 328, e Trib. Milano, 23 settembre 2013, in www.unijuris.it, nonché, per quanto attiene specificamente alla nomina di professionisti, Cass. 15699/2011), avrà l'onere di mettere a disposizione del liquidatore l'attivo progressivamente realizzato mediante tutte le altre attività previste dal piano di concordato (riscossione di crediti; prosecuzione dell'attività di impresa), affinché il liquidatore possa utilizzarlo per l'esecuzione dei pagamenti delle spese di procedura e dei crediti prededucibili e per le ripartizioni dell'attivo in favore degli altri creditori concorsuali;
- i membri del comitato dei creditori sono individuati nel dispositivo del presente decreto in base ai criteri dettati dall'art. 40 l.f., richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.; anche ai fini della speditezza del procedimento di consultazione degli interessati, si dispone che il curatore interpellati contemporaneamente tutti i creditori facenti parte di ciascuno dei tre “gruppi” sotto indicati, precisando che assumerà la carica il primo creditore di ciascun “gruppo” che farà pervenire al curatore la dichiarazione di accettazione dell'incarico (e che, pertanto, in caso di plurime accettazioni nell'ambito del medesimo “gruppo” di creditori, gli altri creditori che abbiano accettato dopo il primo verranno informati dell'inefficacia della loro dichiarazione di accettazione);
- il commissario giudiziale eserciterà ai sensi dell'art. 185 l.f. il suo potere-dovere di sorveglianza sull'esecuzione del concordato (v. Cass. 15699/2011) riferendo al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (ivi inclusi gli eventuali minori flussi di cassa rispetto a quelli attesi e il compimento di atti non coerenti con le previsioni del *business plan*, nella misura in cui determinino il probabile o certo inadempimento della proposta: v. Trib. Monza, 13 febbraio 2015, in www.ilfallimentarista.it) e servendosi dei poteri di indagine e acquisizione di informazioni attribuitigli dalla legge (v. Trib. Roma, 14 aprile 2016, in www.ilfallimentarista.it).

- il Collegio manda al giudice delegato di provvedere, su segnalazione del commissario giudiziale (il quali provvederà a depositare un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi), ad eventuali accantonamenti ex artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f., fissando le condizioni e le modalità per lo svincolo delle somme in ipotesi accantonate;
- al termine del proprio incarico, il liquidatore presenterà il rendiconto ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, co. 2, e 116 l.f., alla cui approvazione seguiranno la liquidazione del compenso dello stesso liquidatore e del commissario giudiziale (v. Cass. 7591/2016), la ripartizione finale dell'attivo (da attuarsi, così come le eventuali ripartizioni parziali nel corso della fase esecutiva, con il procedimento indicato nel dispositivo del presente decreto, in mancanza del richiamo agli artt. 110 ss. l.f. da parte dell'art. 182 l.f.) e la chiusura del concordato con decreto ex art. 136, co. 3, l.f. (norma analogicamente applicabile al concordato preventivo: v. Cass. 23272/06 e Cass. 16729/04, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Bologna, 27 settembre 2017, in *Il fallimento*, 2018, 1321, Trib. Modena, 20 settembre 2017, in *Il fallimento*, 2018, 1321, Trib. Arezzo, 28 settembre 2016, in www.unijuris.it, App. Milano, 14 gennaio 2011, in www.ilcaso.it, Trib. Pistoia, 31 marzo 2010, in www.ilcaso.it, Trib. Roma, 27 ottobre 1994, in *Il fallimento*, 1995, 325, e Trib. Modena, 27 luglio 1990, in *Giur. comm.*, 1992, II, 124).

rilevato che, quanto alla sorte del procedimento pendente per la dichiarazione di fallimento della società proponente (che non può intendersi rinunciato dal creditore ricorrente FA.DA.FER. S.r.l. per il solo fatto di aver espresso voto favorevole alla proposta di concordato: v. da ultimo Cass. 16866/2018), l'omologazione del concordato determina l'improcedibilità di tale procedimento, cui è stata riunita la presente procedura di concordato preventivo (v. per tutte Cass., SS.UU., 9935/2015); osservato infine che, quanto alla richiesta volta ad ottenere in questa sede un ordine di cancellazione dal Registro delle imprese della menzione “*in concordato preventivo*” relativa alla Vipal S.p.a., premesso che tale “menzione” non risulta dalla visura camerale storica da ultimo prodotta dalla società proponente (visura nella quale naturalmente vi è invece, nella sezione “scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione”, l'iscrizione dei principali atti ed eventi della procedura di concordato), se è vero che la procedura di concordato preventivo – quantomeno nella sua fase giudiziale – si chiude per effetto della definitività del decreto di omologazione (v. Trib. Arezzo, 28 settembre 2016, in www.unijuris.it), non vi è alcuna norma che attribuisca al Tribunale in sede di omologazione del concordato il potere di ordinare la cancellazione degli eventi legati alla procedura di concordato preventivo (v. sul punto l'esaustiva motivazione di Trib. Trento, 13 aprile 2017, in *Il fallimento*, 2017, 1203, in cui, premesso che una volta intervenuta l'omologazione del concordato preventivo l'indicazione della pendenza della procedura nel frontespizio della visura camerale diviene impropria, si sottolinea tuttavia che non si tratta di un'iscrizione che possa o debba cancellarsi, trattandosi, semmai, di una semplice “presentazione” o “composizione grafica” della visura camerale, che il Conservatore potrà e dovrà provvedere a modificare in quanto suscettibile di ingenerare l'erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura; *contra* Trib. Perugia, 16 novembre 2017, in www.ilcaso.it, che con l'omologa ha disposto la cancellazione dalla visura camerale della dicitura “in concordato preventivo”);

P.Q.M.

visti gli artt. 177, 180, 182 e 185 l.f.,

OMOLOGA

il concordato preventivo presentato dalla VIPAL S.P.A (C.F. 00258440551), con sede legale in Ferentillo (TR), Via Luigi Einaudi, Zona Industriale n. 1;

NOMINA

liquidatore l'avv. Martina Zucchelli;

DESIGNA

componenti del comitato dei creditori:

uno tra i seguenti creditori (Gruppo A, privilegiati ex art. 2751-*bis* n. 1 c.c.):

- 1) Sandro Foschi
- 2) Luca Falconi
- 3) Emiliano Moriconi
- 4) Attilio Nullo
- 5) Giuseppe Patrizi
- 6) Daniele Panizza
- 7) Gianni Ramazzotti
- 8) Elisabetta Proietti
- 9) Paolo Petrignani
- 10) Nazzareno Rosati
- 11) Rosita Riccardi

uno tra i seguenti creditori (Gruppo B, ipotecari e, in caso di mancata accettazione di questi, altri privilegiati):

- 1) Intesa San Paolo S.p.a.
- 2) Credem
- 3) Mediocredito Italiano
- 4) Studio Legale Minciotti & Galeazzi
- 5) dott. Roberto Raminelli
- 6) dott. Francesco Pezzella
- 7) F3 S.r.l.
- 8) FGM Electrical Service S.r.l.
- 9) Michele Zampetta
- 10) dott.ssa Vania Franceschini
- 11) Romana Edil Tec S.n.c.
- 12) Fa.Da.Fer S.r.l.

uno tra i seguenti creditori (Gruppo C, chirografari):

- 1) Ifitalia S.p.a.
- 2) T.G.T. S.r.l.
- 3) Gastaldello Sistemi S.p.a.
- 4) Stampaggi Castelfidardo S.r.l.
- 5) FE.MA. S.r.l.
- 6) Arti Vetro S.r.l.
- 7) Tecnidoors S.p.a.
- 8) Alman S.a.s.
- 9) Unicredit S.p.a.
- 10) Banco BPM S.p.a.
- 11) I.SAL. System S.r.l.
- 12) Omarlift S.r.l.
- 13) Arcelor Mittal Distribuzione Italia
- 14) Capasso S.a.s. di Capasso Davide & C.
- 15) Falp S.r.l.
- 16) FIPI Tech S.r.l. in fallimento
- 17) Impresim S.r.l.

e dispone che il commissario giudiziale comunichi la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione (con l'espresso avvertimento che la carica verrà assunta solo in caso di accettazione, e che il silenzio non verrà interpretato quale assenso; e con l'ulteriore avvertimento che assumerà la carica il primo creditore di ciascun "gruppo" che farà pervenire al curatore la dichiarazione di accettazione dell'incarico, e, pertanto, in caso di plurime accettazioni nell'ambito del medesimo "gruppo" di creditori, gli altri creditori che abbiano accettato dopo il primo verranno informati dell'inefficacia della loro dichiarazione di accettazione);

Il comitato dei creditori dovrà considerarsi costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti (e non, si badi, da parte dei rispettivi difensori eventualmente nominati nel procedimento di concordato, salva un'espressa delega ex art. 40, co. 6, l.f. all'accettazione dell'incarico oltre che all'espletamento delle funzioni di componente del comitato: v. sul punto Trib. Monza, 10 dicembre 2015, in *Il fallimento*, 2016, 11, 1257, e in www.ilcaso.it; in caso di delega al medesimo professionista da parte di più componenti del comitato, il commissario giudiziale segnalerà la circostanza al giudice delegato), senza necessità di convocazione dinanzi al commissario giudiziale ed anche prima della elezione del suo presidente.

Le dichiarazioni di accettazione dell'incarico da parte dei membri nominati dovranno essere depositate in atti dal commissario giudiziale, il quale, nel corso della procedura, segnalerà al giudice delegato l'eventuale opportunità o necessità di modifica della composizione del comitato per giustificato motivo (es: avvenuta soddisfazione totale o parziale del creditore mediante ripartizione parziale dell'attivo nelle more della fase esecutiva; sopravvenuto conflitto di interessi con la massa dei creditori concorsuali).

In caso di mancata costituzione del comitato all'esito della consultazione dei suindicati creditori, il commissario giudiziale informerà immediatamente il giudice delegato, proponendo, nel contempo, i nominativi di altri creditori che, per quantità e qualità dei loro crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi, possano garantire una composizione equilibrata del comitato in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, co. 2, l.f. (richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.).

Nelle ipotesi di inerzia o impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, e in ogni caso fino a quando il comitato verrà costituito, le relative attribuzioni verranno esercitate dal giudice delegato in surroga a tale organo ai sensi dell'art. 41, co. 4, richiamato dall'art. 182 l.f.;

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

- 1) al momento della accettazione dell'incarico il liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti ("asset" non strategici), segnalando al giudice delegato e al commissario giudiziale eventuali difformità rispetto alle risultanze dell'inventario redatto dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172, co. 1, l.f.;
- 2) il liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e far approvare dal comitato dei creditori il programma di liquidazione inerente alle modalità dell'esecuzione della "parte liquidatoria" del concordato (vendita degli "asset" non strategici) non espressamente disciplinate dal piano ovvero, in via suppletiva, dal presente decreto e/o dalle disposizioni di cui agli artt. 105 a 108-ter l.f. in quanto compatibili con la disciplina del concordato preventivo;
- 3) per la nomina di eventuali coadiutori o di professionisti o tecnici per prestazioni d'opera nell'interesse della procedura, il liquidatore (salvo che si tratti di soggetti la cui opera, a prescindere da valutazioni discrezionali dello stesso liquidatore, è necessaria per l'esecuzione del concordato: notaio per la redazione del certificato di cui all'art. 567 c.p.c., tecnico abilitato per la redazione dell'attestato di prestazione energetica e/o del certificato di destinazione urbanistica inerenti ad immobili posti in vendita) chiederà l'autorizzazione del

6

- comitato dei creditori e ne fornirà informativa al giudice delegato, al quale spetterà liquidarne il compenso;
- 4) le somme oggetto del deposito giudiziario già in essere potranno essere trasferite dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato alla firma del giudice delegato, presso una banca scelta (in base alle migliori condizioni offerte alle procedure di questo Tribunale) dallo stesso liquidatore, previa informativa al commissario giudiziale e al giudice delegato, e il liquidatore verserà su tale conto corrente le somme progressivamente ricavate dall'attività di liquidazione entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle stesse; sarà onere dell'organo gestorio della società proponente versare periodicamente sul medesimo conto corrente le somme progressivamente realizzate mediante tutte le altre attività previste dal piano di concordato (riscossione di crediti; prosecuzione dell'attività di impresa) affinché il liquidatore possa utilizzarle per l'esecuzione dei pagamenti delle spese di procedura e dei crediti prededucibili e per le ripartizioni dell'attivo in favore degli altri creditori concorsuali; per effettuare i prelevamenti da tale conto corrente per il pagamento delle spese di procedura, il liquidatore dovrà richiedere l'autorizzazione del giudice delegato, specificando l'entità, la natura e la finalità della spesa e allegando il parere del commissario giudiziale e la bozza del relativo mandato di pagamento;
 - 5) il liquidatore dovrà annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione in un apposito registro (c.d. "libro giornale del concordato") preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori;
 - 6) il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti (individuati in base all'elenco dei creditori predisposto dalla proponente, come rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l.f. oltre che, successivamente, dallo stesso liquidatore in ragione di univoche evidenze documentali e delle eventuali sopravvenienze "vincolanti") presentando al giudice delegato, nel rispetto (ove possibile) della tempistica stabilita dal piano di concordato ovvero ogni qual volta la procedura disponga di somme distribuibili in misura non esigua, progetti di ripartizione parziale dell'attivo redatti nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e tenendo conto delle spese di procedura ancora da sostenere, accompagnati dal parere del commissario giudiziale (il quale, oltre ad evidenziare eventuali violazioni dell'ordine delle cause legittime di prelazione e/o difformità tra l'entità dei crediti indicata nel piano di riparto e quella risultante dall'elenco dei creditori nella versione contenente le ultime rettifiche, allegnerà un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi, segnalando al giudice delegato la necessità di disporre eventuali accantonamenti ai sensi degli artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f.); i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegno circolare o bonifico bancario, e la documentazione comprovante il buon fine dei pagamenti verrà inviata al commissario giudiziale e depositata nel fascicolo della procedura;
 - 7) in caso di accantonamenti disposti per i crediti giuridicamente contestati, il liquidatore, al momento dell'esecuzione del piano di riparto dei crediti aventi il medesimo rango, provvederà a depositare i relativi importi (maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati) in distinti libretti di deposito bancario aperti presso l'istituto di credito ove è già in essere il conto corrente intestato alla procedura concordataria, vincolati all'ordine del giudice delegato, con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono; analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili; lo svincolo di tali somme verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su

- richiesta del creditore o della società debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione;
- 8) con periodicità semestrale dalla nomina, il liquidatore, previa acquisizione di un rapporto periodico da parte del legale rappresentante della società debitrice per quanto attiene alla parte di sua competenza (da allegarsi al rapporto), redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte dal momento dell'accettazione dell'incarico (avendo cura di specificare, mediante la redazione di un'apposita tabella, gli eventuali "scostamenti" quantitativi e temporali rispetto alle previsioni del piano concordatario), accompagnato dal conto della sua gestione; tale rapporto, in conformità a quanto disposto dall'art. 182, co. 6, l.f., dovrà essere depositato in cancelleria e trasmesso (unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo) al comitato dei creditori, i cui componenti potranno presentare osservazioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta trasmissione; nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle predette osservazioni nella cancelleria del Tribunale, il liquidatore trasmetterà una copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'art 171, co. 2, l.f.;
- 9) il commissario giudiziale sorveglierà, ai sensi dell'art. 185 l.f., l'adempimento del concordato e l'operato del liquidatore, riferendo immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi incluso il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (ovvero, già prima della sua scadenza, le circostanze che rendano presumibile il mancato rispetto di tale termine);
- 10) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione, preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, che ne inoltrerà immediatamente copia ai creditori a mezzo p.e.c.; all'approvazione del rendiconto seguiranno la liquidazione del compenso al liquidatore e al commissario giudiziale (su istanza di questi ultimi) e, su istanza del commissario giudiziale o dell'organo rappresentativo società proponente, il decreto di accertamento della completa esecuzione del concordato ex art. 136 l.f.;

AUTORIZZA

il giudice delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

DICHIARA

l'improcedibilità del procedimento prefallimentare R.IST.FALL. 88/2017;


DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 17 l.f. e comunicato al P.M. in sede, alla società proponente, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

DICHIARA

il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 09/01/2018



Il Giudice relatore
(dott. *Alessandro Nastri*)

Il Presidente
(dott. *Massimo Zanetti*)